

Il Ministro

per i Beni Culturali e Ambientali

VISTA la Legge 29 giugno.1939, n. 1497;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n 8;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la Legge 8 agosto 1985, n. 431;

VISTO il D.P.R. 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1 bis. della citata Legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere e approvare i suddetti piani;

VISTO che la sentenza della Corte Costituzionale del 6 febbraio 1995 n. 36 ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1995, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico della Regione Campania;

VISTO il D.L. del 20 settembre 1995, n. 400 e in particolare l'art. 7, comma 15, che stabilisce la procedura per l'applicazione del secondo comma del citato art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431.

VISTO il D.L. 14 dicembre 1974, n.657 convertito con

modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

VISTO il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;

VISTO il D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 760;

RITENUTA l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della Regione Campania dei Piani Paesistici o dei Piani Urbanistico-Territoriali nei termini di legge;

RITENUTO indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del piano Territoriale Paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico;

RITENUTO inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art. 1 bis della citata legge 8 agosto 1985, n.431, comporta il persistere di un regime di immodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

SENTITO il Consiglio Nazionale dei Beni Culturali e Ambientali che si è espresso nella seduta del 19 settembre 1995;

DECRETA

E' approvato il Piano Territoriale Paesistico dell'area dei "Campi Flegrei", comprendenti i comuni di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli, in provincia di Napoli.

Il piano è composto di numero cinque tavole ortofotografiche in scala 1: 10000 con la zonizzazione, di una relazione e di un fascicolo di norme di attuazione.

Le ortofotocarte e le norme di attuazione relative al Piano Territoriale Paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Roma; altra copia è depositata presso La Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei Conti e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 Dic. 1995

IL MINISTRO

(Paolucci)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI

DI NAPOLI E PROVINCIA

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DEI CAMPI FLEGREI

COMUNI DI BACOLI, POZZUOLI, MONTE DI PROCIDA

NORME DI ATTUAZIONE

GRUPPO DI LAVORO:

- ARCH. ANTONIO IANNELLO - Coordinatore
- ARCH. CATELLO PASINETTI
- ARCH. PIERINO VACCA

COLLABORATORI:

- CARLO GOLIN
- PIETRO NAPOLITANO
- MANNIDA PIANESE

SOPRINTENDENTE:

- GIUSEPPE ZAMPINO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità e contenuti del piano

1. La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti gli interi territori di Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida, sottoposte alle disposizioni dell'art. 1 - quinquies della legge 8 agosto-1985 n.431.
2. Il presente Piano Territoriale Paesistico è costituito dalla relazione di piano, dalle norme di attuazione e, dalle tavole di zonizzazione. La Relazione descrive i riferimenti legislativi, la metodologia applicata, gli obiettivi di piano, l'ambito di pianificazione, l'analisi del territorio, le categorie di beni, gli ambiti e i gradi di tutela.

Art.2 - Delimitazione dell'ambito di piano

1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio del comune di Pozzuoli, del comune di Bacoli e del Comune di Monte di Procida.
2. Le aree regolate dal presente piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali aree o zone di piano, è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Art.3 - Categorie dei beni o getto della tutela regolata dal presente piano

1. Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art.1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n.431.

Art.4 - Norme di tutela e suddivisione in zone

1. Nelle zone individuate e perimetrare nel Titolo II della presente normativa si applicano le seguenti norme di tutela:

P.I.: Protezione Integrale.

P.I.R.: Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale.

R.U.A.: Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale.

C S.R.T.: Restauro del Centro Storico Rione Terra.

A.R.T.: Norme per le Aree di Ricerca Tecnologica.

A.I.: Recupero delle Aree Industriali.

S.A.: Norme per le Zone Sature Pubbliche.

S.B.: Norme per le Zone Sature Private.

R.A.: Recupero ambientale del cratere Senga.

I.T.: Norme per l'impianto del depuratore di Cuma.

Art.5 - Efficacia delle norme e prescrizioni di piano

1. Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art.1-bis legge n.431/85.
2. Il piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art.5 della legge 17 agosto 1942 n.1150 e dei piani di settore regionali, in applicazione dell'art.23 R.D.1357/40. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico. In sede di adeguamento dei credetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico.
3. Le autorizzazioni di cui all'art.7 legge n. 1497./39 nonché all'art.1 Legge n.431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex legge R.C. n.10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa., dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole contestualmente alla relativa documentazione ai sensi del quinto comma art.1 legge n.431/85. Per le aree di interesse archeologico, perimetrate come indicato al punto 2 del presente articolo, il parere della Soprintendenza Archeologica deve essere richiesto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione ex art.7 legge 1497/39.
4. Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento di ufficio, da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'autorizzazione sindacale ex art.7 legge n.1497/39. La concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine dei 60 giorni entro i quali il provvedimento può essere annullato da parte del Ministro per i Beni Culturali.

Art.6 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone

1. Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.
2. E' vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. La collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata a cura dei singoli Comuni, da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza.
3. E ' vietata l'impermeabilizzazione per le pavimentazioni delle aree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone.
4. E' vietata l'installazione, di tende a sporgere che impediscano la veduta Panoramica dai luoghi accessibili al pubblico.
5. Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1) art.23 del RI. n.1357/40.
6. Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unicamente alle opere di demolizione preveda interventi di riqualificazione ambientale.
7. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i manti di calpestio nel ristretto rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

8. Per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per, edifici o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.
9. Per gli immobili di cui al punto 3 dell'art.1 della legge 29 giugno 1939 n.1497 valgono le seguenti prescrizioni. Tutti i materiali, ed i colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o di rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo; le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo visibili all'esterno, devono essere realizzati o sostituiti in ferro battuto o lavorato. E' vietato l'uso di alluminio anodizzato.
10. Per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale, con esclusione degli edifici di recente impianto di cui al successivo art.7 punto 6, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. I materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne. I manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale. L'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfalcici. Le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive. In sede di adeguamento degli strumenti, di pianificazione urbanistica comunale al la presente normativa di piano paesistico, dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei e i complessi rurali di valore storico e ambientale, previo parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici.
11. Per i fenomeni franosi ed erosivi sono consentiti interventi di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari, venga certificato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.
12. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.
13. Le pavimentazioni delle aree scoperte, di pertinenza degli edifici, o comunque di spazi non edificati devono escludere la impermeabilizzazione, utilizzando materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche.

Art.7 - Categorie degli interventi di recupero

1. Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere con il Piano di Recupero ex lege n.457/78 si definiscono come segue.
2. Manutenzione ordinaria. Per gli immobili di valore estetico tradizionale si applicano le prescrizioni di cui al punto 9 dell'art.6.
3. Manutenzione straordinaria con riferimento all'art.31 lettera b) legge n.457/78 si deve ammettere solo:
4. - interventi di adeguamento statico o di sicurezza antisismica, igienico-sanitario e funzionale, mediante rinnovazione o sostituzione di parti anche struttura degli edifici, senza modificazioni estetiche dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico tradizionale. Realizzazione di servizi igienici e tecnologici senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari.
5. Restauro con riferimento all'art.31 lettera c) legge n.457/78 si deve ammettere solo:

interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex legge 1 giugno 1939 n.1089 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione

del XX secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, che ne formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle norme del presente piano come fusione tra natura e architettura.

1. Risanamento conservativo con riferimento all'art.31 lettera c) legge n.457/78 dovrà contemplare soltanto quei casi di "risanamento", in cui gli immobili da tutelare, isolati o soprattutto inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali. e simili, da richiedere notevoli trasformazioni allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario. Il risanamento conservativo può contemplare nuove destinazioni d'uso che siano compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.
2. Ristrutturazione edilizia con riferimento all'art.31 lettera d) legge n.457/78, dovrà ammettersi soltanto per gli edifici di recente impianto (realizzati dopo il 1945), con l'esclusione degli edifici di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art.1 della legge n.1497/39.
3. Ristrutturazione urbanistica con riferimento all'art.31 lettera e) legge n.457/78 dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui al punto 3 dell'art.1 della legge n.1497/39.

Art.8 - Tutela dei litorali marini

1. Sul litorale marino salvo diverse prescrizioni dettate per le singole zone, sono consentiti esclusivamente interventi volti: alla difesa ed alla ricostituzione dei requisiti ecologici dell'habitat costiero e marino; alla riqualificazione delle spiagge e delle coste mediante una costante opera di manutenzione ordinaria cui è obbligato il comune e i singoli privati proprietari, o i concessionari per la parte demaniale sempre nel rispetto di eventuali presenze archeologiche. Eventuali interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che prevedano l'uso di tecnologie d'ingegneria naturalistica che salvaguardino le caratteristiche ambientali e archeologiche. Qualora previa certificazione di istituti scientifici ed universitari venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile saranno consentiti interventi sempre che essi

risultino compatibili con la tutela dei valori ambientali.

Gli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, da eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali, paesistiche e archeologiche del contesto marino e garantiscano, anche dopo la realizzazione dell'opera la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia. Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti dovranno prevedere l'integrazione e/o la sostituzione dei massi artificiali con elementi lapidei di origine vulcanica.

Tali interventi dovranno essere autorizzati ex art.7 legge n.1497/39, secondo le procedure del precedente art.5, e dovranno essere preventivamente comunicati alla Soprintendenza Archeologica, per i controlli e le eventuali prescrizioni, se ricadenti nelle aree di interesse archeologico di cui all'art.5 punto 2, ovvero in quelle già individuate dal presente piano.

2. Entro una fascia profonda 300 metri dalla linea di costa sono ammessi i seguenti interventi se conformi alle norme e prescrizioni per le singole zone di cui al Titolo II:

- interventi di conservazione del manto vegetale naturale esistente con particolare attenzione per la vegetazione psamofila e alofila, sia di costa sabbiosa che rocciosa e tufacea e per quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retrospiaggia;

- interventi per la riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera con specie autoctone secondo requisiti fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area;

- interventi di riqualificazione delle aree e degli edifici esistenti da realizzare secondo progetti esecutivi di iniziativa comunale finalizzati alla eliminazione degli elementi e delle zone di degrado.

- per gli stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti dovrà essere verificata la compatibilità delle opere esistenti con i valori paesistici, ambientali e archeologia dell'area; sono consentiti solo adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti.

- per i cantieri navali, per le altre industrie costiere, per gli esercizi commerciali e di ristorazione e i circoli nautici esistenti nonché per le attrezzature e gli impianti turistici da realizzare se consentiti dalla specifica normativa di zona, dovrà essere verificata la compatibilità ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell'ambiente marino; qualsiasi intervento va preliminarmente sottoposto a preventivo parere della Soprintendenza Archeologica che valuterà le relative attività rispetto alla loro compatibilità con eventuali destinazioni a Parco Archeologico delle aree.

Art.9 - Interventi consentiti per tutte le zone

Per tutte le zone, comprese nel presente piano, sono ammessi se compatibili con l'ambiente, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt.6, 7 e 8 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di risanamento conservativo. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, che potranno prevedersi limitatamente agli immobili di cui al punto 6 dell'art.7 della presente normativa, dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti.
- b) Interventi di sistemazione a verde, per le fasce di rispetto stradale ex D.M. n.1404/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. E' vietato qualsiasi, uso di tali fasce.
- c) Interventi rivolti alla bonifica e al ripristino ambientale del sistema vegetale alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.
- d) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori, e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.
- e) Ripristino ed adeguamento funzionale degli impianti termali.
- f) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.
- g) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche nonché di adeguamento agli standards previsti dalla normativa di settore, anche con ampliamenti entro il massimo del 20% (venti per cento) della volumetria esistente, per gli edifici a destinazione pubblica e turistico-ricettiva, compresi campeggi e immobili a destinazione agroturistica esistenti ed attivi. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia ricadenti in zona P.I. possono realizzarsi recinzioni unicamente con filo metallico e pali in legno al fine di evitare ostacoli alle libere visuali;

- per le stesse aree ricadenti in zona P.I.R. le recinzioni possono prevedersi con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo;

- nelle restanti zone del precedente piano e nelle aree a destinazione residenziale o diversa da quelle sopra elencate nelle zone P. I. e P.I.R. possono realizzarsi recinzioni in muratura di tufo a vista, anche con inserimento cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza senza impiego di cemento a vista.

In ogni caso le altezze delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non possono superare i 2 metri.

Per gli interventi di cui ai punti b) e c) si dovranno utilizzare essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio flegreo.

Art.10 - Adempimenti degli enti subregionali

1. I Comuni, la Provincia, la Regione e gli Enti di gestione statali e locali, sono tenuti, nella formazione, adozione e approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione a osservare norme e prescrizioni contenute nel presente piano. Le norme e prescrizioni del piano paesistico prevalgono nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione

urbanistica generale ed esecutivi, tanto regionali quanto subregionali.

TITOLO II - NORME E PRESCRIZIONI DI TUTELA DELLE SINGOLE ZONE

Art.11 Zona P.I.

1. Descrizione dei confini

La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più rilevanti dei Campi Flegrei: Monte Ruspino; Solfatarà Astroni; Fondi di Cigliano; Montagna Spaccata; Campiglione; Monte S. Angelo; Monte Nuovo; Lago D'Averno; Fondi di Baia; Punta del Poggio e Punta di Pennata; Lago Miseno; Lago di Fusaro; Area archeologica di Cuma. La zona comprende, altresì l'intera fascia costiera, dal confine col comune di Napoli ininterrottamente fino al confine col comune di Giugliano in Campania e tutta la fascia di mare per una distanza di 500 m. dalla linea di costa. I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale (P.I.).

3. Interventi ammissibili

Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattoni ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.

4. Divieti e limitazioni

E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata l'utilizzazione delle cave esistenti nella zona. E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche esistenti.

E' vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere gradualmente programmati. I progetti dovranno essere sottoposti al parere dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espiantri strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

5. Uso del suolo

Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti.

Questi ultimi interventi dovranno essere effettuati con progetto da sottoporre a parere dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II".

E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato e anche attraverso la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;

- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art.5 della presente normativa;

- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.;
- è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

6. Fascia marina

Per la fascia marina di 500 m. antistante la costa dell'intero ambito, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano Paesistico, dovrà essere redatto, in collaborazione con gli Enti e con gli organismi competenti, un Piano Particolareggiato Marino che delimiti gli specchi d'acqua da destinare a Parchi Archeologici Subacquei e che regolamenti l'uso dell'intera fascia marina, con particolare riferimento alla navigazione sia da diporto, sia commerciale, agli ormeggi, alla pesca, alla mitilicoltura ed eventuali vivai ittici.

Tale Piano Particolareggiato regolerà specificamente anche le attività del porto commerciale di Baia e dell'insenatura di Miseno, compresa Punta Pennata, che per le loro caratteristiche storico-archeologiche, sono specchi d'acqua maggiormente interessati alla costituzione del parco archeologico marino. Sulla base anche del completamente delle indagini archeologiche sui fondali, andrà prevista la delocalizzazione del porto di Baia.

Nelle more dell'approvazione di tale Piano Particolareggiato, devono essere soggette a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica tutti gli interventi, anche straordinari, che interessino i fondali marini. Relativamente al porto commerciale di Baia, considerati i gravi danni arrecati ancora in tempi recenti dalle navi alle strutture antiche sommerse, l'accesso a detto porto rimane al momento consentito solo alle navi il cui pescaggio non superi i 4 metri di profondità a pieno carico in grado di accedere al porto attraverso l'antico canale del porto romano. Pertanto il tracciato di quest'ultimo dovrà, a cura e spese dell'ente competente per la gestione del Porto e sotto la direzione della Soprintendenza Archeologica, essere scavato e segnalato in superficie. Relativamente al Portus Iulius ed alla Ripa Puteolana, la relativa area dovrà essere delimitata da galleggianti, a cura della Capitaneria di Porto e degli Enti competenti, e vigilata al fine di evitare attività che ne danneggino le strutture esistenti.

Art.12 - Zona P.I.R.

1. Descrizione dei confini

La zona P.I.R. comprende le sottoelencate aree di elevato valore paesistico.

1. Area della via Campana compresa tra i crateri di Cigliano e Campiglione.
2. Area tra la Solfatara e il centro urbano di Pozzuoli;
 1. Area tra la tangenziale nel tratto alle pendici di Monte Barbaro e la linea della ferrovia umana;
4. Area di Monte Russo, Coste di Cuma, il Mazzone, residue coste di Monteruscello non urbanizzate confinanti con gli insediamenti di Monteruscello pubblici e privati;
5. Area Torretta e Amministrazione in comune di Bacoli;
6. Il Cavone e Cappella. di Bacoli;
7. Area del comune di Monte di Procida lungo tutto il confine col comuni di Bacoli. I

I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale (P.I.R.).

3. Interventi ammissibili

Interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile; realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.

4. Divieti e limitazioni

E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo; è vietata la costruzione di strade rotabili; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona.

E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti. E' vietato il taglio e l'espianto del fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità' di abbattimento di piante ad alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

5. Uso del suolo

Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione.

E' consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni:

- è vietato rimpianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art.5 della presente normativa;
- è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.;
- è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione culturale;
- è consentito l'adeguamento igienico funzionale delle case coloniche esistenti e delle relative pertinenze ed attrezzature fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,03 mc./mq. complessivo.

Nel caso di suolo agricolo totalmente inedificato sono consentiti per residenze ed attrezzature volumi che non superino l'indice fondiario massimo di 0,03 mc./mq.

I volumi derivanti da interventi di adeguamento e le nuove costruzioni non potranno superare i 7 metri di altezza e dovranno essere realizzati nel rispetto della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). La concessione ad edificare in tal caso, può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, nonché agli affittuari o mezzadri coltivatori diretti. Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo della destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.

Art.13 - Zona R.A.A.

1. Descrizione dei confini

La zona R.U.A. comprende le aree urbanizzate di elevato valore paesistico da sottoporre a recupero urbanistico-edilizio e a restauro paesistico ambientale.

E' articolata in 18 aree.

I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale (R.U.A.).

3. Divieti e limitazioni

E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui ai successivi commi 5 e 6 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona; è vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

4. Interventi ammissibili

Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale; interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione delle aree; interventi per la realizzazione di opere di difesa del suolo. I materiali da impiegare per tipologie di intervento finalizzato alla riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, possono prevedere anche elementi di arredo urbano, apparecchi illuminanti, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali. Per l'area prospettante sulla via Mercato del Sabato e ricadete in Comune di Monte di Procida (cfr. Relazione Capo 2.2 area 16), individuata nel P.R.G. comunale come area ED, il comune potrà redigere un piano particolareggiato per la delocalizzazione delle attività artigianali dal centro abitato.

Il Comune di Bacoli, in sede di adeguamento del P.R.G. alle norme del presente Piano Paesistico potrà individuare un'area, posta in zona R.U.A. e lungo la direttrice Cappella-Torre Gaveta (cfr. Relazione Capo 2, area 16) di superficie non superiore ad ettari 5 (cinque) anche non contigui da disciplinare con apposito piano particolareggiato per la delocalizzazione delle attività artigianali dal centro abitato.

I suddetti piani particolareggiati nei comuni di Monte di Procida e Bacoli non dovranno contemplare la realizzazione di edilizia residenziale, anche se Collegata alle attività artigianali; l'indice di fabbricabilità previsto non dovrà essere superiore a 0,5 mc/mq; le altezze dei manufatti non dovranno superare in alcun caso i 7 metri.

L'incidenza paesistica e ambientale dei predetti piani particolareggiati dovrà essere preventivamente valutata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, con il parere della Soprintendenza Archeologica se ricadenti in aree di interesse archeologico, come definite dall'art.5 punto 7 della presente normativa.

5. Attrezzature pubbliche

Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della morfologia del terreno; divieto terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistente al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri.

6. Recupero Edilizio

Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione, possono prevedersi, oltre che interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art.7 punto 6 e art.9 lettera a) della presente normativa, interventi per l'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative di superficie residenziale non superiore a 75 mq.

Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario delle predette unità abitative, non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente, non potranno interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del presente piano e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. Pertanto la concessione ad edificare va trascritta alla

Conservatoria dei Registri Immobiliari.

I volumi derivanti da detti ampliamenti dovranno, in ogni caso, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno.

Per gli edifici di valore storico-artistico e ambientale-paesistico nonché per quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art.1 della legge 1497/39 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.

Per le aree classificate "Zona A1" del Piano di Emergenza Bradisismica e ricadenti in zona R.U.A. del presente Piano Paesistico, il Comune potrà redigere apposito piano particolareggiato finalizzato al recupero ed alla riqualificazione paesistico-ambientale ed architettonica del tessuto urbano, secondo le categorie degli interventi di recupero di cui all'art.7 della presente normativa.

L'incidenza paesistico-ambientale di detto piano particolareggiato dovrà preventivamente essere valutata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, con parere della Soprintendenza Archeologica se ricadente nelle aree di interesse archeologico come definite dall'art.5 punto 2 della, presente normativa.

Art. 14 Zona C.S.R.T.

1. Descrizione dei confini

La zona C.S.R.T. comprende l'intero Rione Terra. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alla norme di tutela integrale per il Centro Storico del Rione Terra (C.S.R.T.).

3. Interventi ammissibili

L'intero tessuto edilizio è assoggettato a restauro conservativo ai sensi della legge n01089/39. Gli spazi liberi e le aree di sedime non sono edificabili.

Il piano particolareggiato esecutivo e i progetti dei singoli interventi seguono le procedure previste dalla legge 1089/39.

E' vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli schiavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

Art.15 - Zona A. R.T.

1. Descrizione dei confini

La zona A.R.T. comprende l'intero complesso e le aree limitrofe dello stabilimento Olivetti e l'area industriale costiera nel Comune di Pozzuoli nonché il complesso e le aree limitrofe dello stabilimento Alenia nel comune di Bacoli. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per le Aree di Ricerca Tecnologica (A-R-T.).

3. Interventi ammissibili

In tale zona è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti attivi alla data di adozione del presente piano e la riconversione industriale, anche mediante la ristrutturazione urbanistica come disciplinata dall'art. 7 punto 7 della presente normativa e comunque senza incremento delle volumetrie esistenti. Le architetture di particolare pregio architettonico o di interesse storico vanno conservate. E' ammesso l'ampliamento e il nuovo insediamento di attività scientifico-tecnologiche mediante piani di dettaglio che saranno valutati preventivamente ai

fini dell'incidenza paesistica e ambientale dalla Soprintendenza competente.

Le aree rese disponibili dalla dismissione delle attività industriali devono essere sottoposte a recupero paesistico ambientale e destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche di ciascuna di esse nell'ambito del comprensorio dei Campi Flegrei (scientifico-tecnologiche; culturali; turistiche; produttive; infrastrutturali; ricettive e per il tempo libero).

Art.16 - Zona A.I.

1. Descrizione dei confini

La zona A.I. comprende 5 aree industriali nel Comune di Pozzuoli e Bacoli, di cui una costiera, due lungo la via Campana, due tra gli Astroni e monte Ruspino. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle, norme di tutela per il recupero delle Aree Industriali (A.I.).

3. Interventi ammissibili

In tale zona è consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia degli impianti attivi alla data di entrata in vigore del presente piano.

Le aree, gli impianti e i manufatti resi disponibili per la dismissione delle attività industriali devono essere sottoposti a recupero paesistico ambientale e destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche di ciascuna di esse nell'ambito del comprensorio dei Campi Flegrei (scientifico-tecnologiche; culturali; turistico-ricettive; produttive infrastrutturali).

I comuni interessati dovranno predisporre apposito strumento attuativo di pianificazione, che potrà prevedere anche la ristrutturazione urbanistica, come indicato all'art.7 della presente normativa, per la riqualificazione delle aree industriali dismesse con l'indicazione delle destinazioni d'uso compatibili con le vocazioni specifiche di ciascuna area.

Limitatamente alle tre aree industriali costiere la cubatura consentita dal predetto strumento attuativo di pianificazione, ai fini del recupero paesistico, non potrà superare il 40% della cubatura esistente alla data di entrata in vigore del presente piano.

Per i manufatti che, per carattere e tipologia architettonica, rivestono interesse storico è consentito solo il restauro e il risanamento conservativo, con destinazione d'uso compatibile con il carattere dei manufatti stessi.

L'incidenza paesistica ambientale di detto strumento attuativo di pianificazione dovrà essere valutata preventivamente dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, con il parere della Soprintendenza Archeologica se ricadente nelle aree di interesse archeologico come definite dall'art.5 punto 2 della presente normativa.

Art.17 Zona S.A.

1. Descrizione dei confini

La zona S.A. comprende le aree edificate del Rione Toiano, di Monteruscello I e Monteruscello II. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione ordinaria che disciplinano le trasformazioni territoriali di tale zona Saturata per effetto dell'intervento edilizio a carattere pubblico (S.A.).

Art.18 - Zona S.B.

1. Descrizione dei confini

La zona S.B. articolata in tre aree, comprende le aree urbane saturate, anche di elevato valore paesistico.

Le aree sono così individuate:

1. Area a confine col comune di Napoli e a sud del tracciato della tangenziale;
2. Nucleo urbano di Arco Felice, delimitato a sud dalla linea della ferrovia Cumana a nord della Domiziana e ad ovest dall'area R.U.A. del Monte Nuovo;
3. Nucleo urbano di Licola, limitato a nord dal confine con il comune di Giugliano in Campania e a sud della Foce di Licola.

I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione ordinaria che dovranno disciplinare le trasformazioni territoriali di tale zona saturata per effetto dell'intervento edilizio a carattere privato (S.B.).

3. Divieti e limitazioni

E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui ai successivi punti 5 e 6 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree.

4. Interventi ammissibili

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, così come disciplinati dall'art. 7 della presente normativa'.

5. Attrezzature pubbliche

Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedere attrezzature pubbliche, per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della morfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non dovrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno, e, comunque, non potrà superare i 10 metri.

6. Ristrutturazione urbanistico-edilizia

Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedersi interventi ed opere anche di ristrutturazione urbanistica che non comportino incremento dei volumi edilizi esistenti e con esclusione dall'intervento degli edifici di valore storico, artistico, ambientale-paesistico.

Art.19 - Zona I.T. - Depuratore di Cuma

La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione ordinaria. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

Art.20 - Zona R.A. - Cratere Senga

La zona in oggetto è sottoposta ad intervento di risanamento e restauro paesistico ambientale con interventi volti alla ricostituzione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali Originarie. Tali interventi saranno disciplinati da un piano particolareggiato esecutivo. E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

Art.21 Aree e siti archeologico e Paesaggio Storico-Archeologico

Le aree e i siti archeologici e il paesaggio storico-archeologico ricadenti nell'ambito del presente piano, le aree e i siti

di interesse archeologico così come definiti al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa, sono assoggettati alla tutela integrale (P.I.) in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza.

1. Tutti gli interventi di iniziativa pubblica e privata ricadenti in area di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi, movimenti di terra, necessitano del parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica.
2. I progetti unitari ed esecutivi ricadenti nelle aree di interesse archeologico devono acquisire il parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere in sede istruttoria anche saggi archeologici da eseguire a spese del richiedente.
3. La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a). Il parere preventivo si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico-archeologiche del sito.

Art.22 - Opere pubbliche e di interesse pubblico

E' consentito in tutte le zone del presente piano la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi simili di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n.1.1.2/3763/6 del 20/4/1982 e n. 3763/6 del 24/6/1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA. I progetti esecutivi di dette opere, che dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica e dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico), saranno autorizzati secondo le procedure sancite dalla legge n.1497/39 e legge n.431/85.

E' consentito il completamento delle opere infrastrutturali dell'area flegrea e delle opere di adeguamento e potenziamento del Porto di Pozzuoli in attuazione del Piano Intermodale dell'Area Flegrea ex lege 887/84. I progetti esecutivi di dette opere dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica e dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e della Soprintendenza Archeologica ciascuno per le relative competenze.

Art.23 - Norme transitorie

Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano. Per le concessioni e autorizzazioni in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente piano e non ancora assentite non si applica la procedura del silenzio-assenso.

E' consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico mediante interventi anche di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, a parità di volumi esistenti, degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28 febbraio 1985 n.47.

I progetti dovranno seguire le procedure della legge n. 1497/139 e n. 431/85.

Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e strutture di interesse locale è consentita, in deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere:

- Completamento dell'ospedale nella località "La Schiana" (zona P.I.R.) in comune di Pozzuoli;

- Ampliamento e adeguamento funzionale dell'istituto professionale per l'agricoltura di Licola (zona P.I.) in comune di Pozzuoli.

Le soprindicate opere, di rilevanza comunale ovvero sovracomunale, dovranno essere sottoposte all'autorizzazione sindacale ex art.7 legge n.1497/39.

Qualora le suddette opere ricadano in aree di interesse archeologico, come definite dall'art.5, punto 2, della presente normativa, dovranno essere sottoposte, altresì, al parere vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio.